Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRAMARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Comuni: Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell'Aso - Ripatransone
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - cod. Min. APIC804003
e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it –
Sito web: www.iccupra-ripatransone.gov.it

PERMESSI BREVI PER I DOCENTI

L'**art. 16 del CCNL comparto Scuola** dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro, **compatibilmente con le esigenze di servizio**, **sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore**.
Tali permessi spettano a tutti i docenti di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per "supplenza breve" o "fino avente titolo") compreso il personale in regime di part time.
La attribuzione di tali permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, **anche dietro corresponsione di ore eccedenti, in quanto è esclusa però la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso.**

Il limite annuale **massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico,** non può superare l'orario settimanale di insegnamento**:**
doc. secondaria 18 h annuali
doc. primaria 24 h annuali
doc infanzia 25 h annuali

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Spetta al dirigente **(delega al fiduciario di plesso)** stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.

Il permesso breve, a differenza del permesso per motivi personali o familiari di cui all'art. 15/2 CCNL comparto Scuola, **NON SI CONFIGURA COME UN "DIRITTO" DEL DIPENDENTE IN QUANTO SPETTA SEMPRE AL DIRIGENTE VALUTARE SE CONCEDERE O MENO IL PERMESSO, in quanto la concessione è sempre subordinata alla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola.**

RESTA INTESO CHE, QUALORA LA DELEGA AL FIDUCIARIO DI PLESSO RISULTASSE DI DIFFICILE GESTIONE DA PARTE DEL DELEGATO, LA DIRIGENTE RIEVOCHERÀ A SÉ IL PROPRIO POTERE.

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,c.2 D.Lsg 39/1993)